ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI

Art. 30-sexies

Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti

Ai fini del riscontro sull'autenticita' dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, l'ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta puo' concernere una o piu' categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 30-quinquies. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo e' posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dell'aderente, previa stipula di apposita convenzione con l'ente gestore, il pagamento di un contributo articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti del contributo e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies. 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, puo' essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo

Versione in vigore dal 21 agosto 2013, non più in vigore dal 30 giugno 2022 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori
Estremi	Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Titolo	V-bis — Istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-141-2010/art-30-sexies-procedura-di-riscontro-sull-autenticita-dei-dati-e-contributo-degli/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it